



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 99 Data 19-10-2022	OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - ANNO 2022
------------------------------	--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciannove** del mese di **ottobre** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Assente

Totale presenti n. 2

Totale assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA **(Prov. di Pavia)**

PROPOSTA N. 99
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: Lorena Marco

OGGETTO LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - ANNO 2022

La Giunta Comunale si è riunita osservando scrupolosamente le disposizioni normative per il contenimento del virus COVID-19, mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di un metro da ogni partecipante e munendosi dei dispositivi DPI (dispositivi di protezione individuale).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche - finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno, e che in tale contesto spetta alla Giunta comunale definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- ✓ in data 21/05/2018 è stato firmato il CCNL enti locali per il triennio 2016-2018 e le modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate sono attualmente regolate dagli articoli 67 e 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018 che suddivide tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e di variabilità” e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
 - per quanto riguarda le risorse stabili il comma 1 dell'art. 67 succitato recita che “*A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.*

.....L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

- l'importo di cui al comma 1 dell'art. 67 succitato è stabilmente incrementato dalle disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018”;
- per quanto riguarda le risorse variabili si deve fare riferimento a quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell'art.67 CCNL 21/05/2018; stanziabili, secondo le previsioni di cui al comma 6, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.
- In particolare, per i Comuni, sono stanziabili:

1. ex comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018:

- a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;
- b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
- c) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo totale confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- e) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- f) risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
- (...)
- h) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziolate dagli enti ai sensi del comma 4;
- i) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziolate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);
- (...)

k) integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di Comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies;

2) ex comma 4 dell'art 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 “(...) in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (...);”

3) ex comma 5, lett. b) dell'art 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 “(...) gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al

fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) (importi ex art. 4, comma, lett. c) dell'art. 208 del C.d.S.) (...)"

VISTO l'art. 40 del D.lvo n. 165/2001, come modificato dal d.lvo 150/2009, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrative in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;

RISCONTRATO che, a seguito dell'avvenuta approvazione del Bilancio Finanziario 2022/2024 con atto n. 7 del 11/04/2022 del Consiglio Comunale, divenuto esecutivo ai sensi di legge, e dell'approvazione del Piano delle Performance 2022/2024 da parte della Giunta Comunale con atto n. 37 del 27/04/2022, divenuto esecutivo ai sensi di legge, si verificano le condizioni per definire le linee di indirizzo ed il quadro delle risorse variabili per la costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2022;

VISTO l'art. 23 del d.lgs.75/2017 nella parte in cui prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato";

VISTO l'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019 nella parte in cui dispone che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

VISTO il Decreto attuativo di cui al succitato comma 2 dell'art. 33 emanato in data 17 marzo 2020;

VISTA la Circolare datata 13 maggio 2020, attuativa del succitato Decreto, pubblicata nella G.U. N° 226 del 11 settembre 2020;

RITENUTO di formulare, con la presente Deliberazione, le linee di indirizzo finalizzate ad autorizzare la costituzione della parte variabile del Fondo per le risorse decentrate;

RITENUTO di proporre l'immediata eseguibilità della presente deliberazione onde addivenire alla conclusione delle procedure finalizzate alla sottoscrizione del C.C.D.I. del personale entro il c.a. 2022, nel rispetto di tutti gli istituti normativi e contrattuali; in materia;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

Per le considerazioni espresse in premessa:

- 1) **DI FORMULARE** per l'anno 2022 le seguenti linee di indirizzo relative alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate:
 - ✓ precisare che la consistenza complessiva del Fondo per le risorse decentrate 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e del relativo decreto attuativo, dovrà garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
 - ✓ destinare al Fondo 2022 risorse ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 comma 3 lett. c), tenuto conto dei vincoli di cui al punto a), nei limiti dello stanziamento

- disponibile nel bilancio finanziario 2022/2024, anno 2022, confermando le risorse “storicizzate”;
- ✓ di inserire ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 21.05.2018 comma 3 lett. e), i risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario;
 - ✓ di inserire ai sensi dell’art. 68 comma 1 del CCNL 21.05.2018 le somme non utilizzate nell’esercizio precedente (di parte stabile);
 - ✓ di inserire ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 21.05.2018 comma 3 lett. h), una integrazione, dal 01/04/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
 - ✓ di inserire, ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, comma 3 lett. c) gli incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D.lgs 50/2016, art. 76 D.lgs 56/2017, ove presenti;
 - ✓ di inserire, ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, comma 3 lett. c) le risorse per recupero evasione ICI, art. 3, c. 57, L.662/1996 e art. 59, c.1, lett. P), D.Lgs 446/1997 ove presenti;
- 2) **DI DARE ATTO** che la spesa per la costituzione del Fondo art. 67 e 68 CCNL 21/05/2018 (Risorse decentrate) relativo all’esercizio 2022, da determinarsi secondo le predette linee di indirizzo con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, trova copertura e dovrà essere contenuta negli stanziamenti del bilancio finanziario 2022/2024 anno 2022;
- 3) **DI DARE ATTO** infine che la costituzione del Fondo risorse decentrate nell’ambito degli stanziamenti come sopra definiti con il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, anno 2022 risulta in linea con i vincoli normativi in tema di contenimento della spesa di personale;
- 4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l’urgenza per le motivazioni come sopra espresse, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 19-10-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 19-10-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21-10-2022 al 05-11-2022

Addì 21-10-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 21-10-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 21-10-2022 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 31-10-2022 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio